

*Allegato 4.1*⁴⁴
(art. 2)

Elenco delle sostanze la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell'alimentazione animale sono vietati o autorizzati con restrizioni

Parte 1

Le seguenti sostanze non possono essere somministrate ad animali né immesse sul mercato come alimenti per animali:

- a. sterco, urina, nonché il contenuto dell'apparato digerente separato tramite svuotamento o asportazione, indipendentemente dal tipo di lavorazione o di aggiunta;
- b. pelli trattate, compreso il cuoio, e loro scarti;
- c. sementi nonché materiale vegetale e di moltiplicazione, che dopo la raccolta sono stati sottoposti, in previsione della loro destinazione, a un trattamento particolare con prodotti fitosanitari, nonché qualsiasi sottoprodotto ricavato da essi;
- d. legno e segatura trattati con prodotti protettivi nonché sottoprodotti ricavati da essi;
- e. tutti i rifiuti ottenuti durante le diverse fasi di trattamento delle acque di scarico comunali, domestiche o industriali, indipendentemente dal fatto che tali rifiuti siano stati ulteriormente trattati e indipendentemente dall'origine delle acque di scarico⁴⁵;
- f. rifiuti comunali solidi, come rifiuti domestici;
- g. ...
- h. imballaggi e parti di essi risultanti dall'uso di prodotti dell'industria agroalimentare;
- i. lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani.

⁴⁴ Aggiornato dal n. II dell'O del DEFR del 31 ott. 2012 (RU **2012** 6401), dal n. II cpv. 1 dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020 (RU **2020** 5571) e dal n. II dell'O del DEFR del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 736).

⁴⁵ Il termine «acque di scarico» non si riferisce alle «acque di lavorazione», ossia alle acque provenienti da condutture indipendenti nell'industria di produzione di derrate alimentari e alimenti per animali; se queste condutture sono alimentate con acqua, essa non può essere utilizzata negli alimenti per animali, a meno che si tratti di acque salubri e pulite.

Parte 2

Per quanto riguarda gli animali da reddito, i prodotti seguenti non possono essere utilizzati per la produzione di alimenti per animali o essere immessi sul mercato sotto forma di foraggio né essere somministrati agli animali

a.–k. ...

- l. canapa o suoi sottoprodotti, qualunque sia la forma o il tipo per animali in lattazione il cui latte è destinato al consumo umano. I semi di canapa e i suoi sottoprodotti possono essere usati come alimento per altri animali da reddito.

Parte 3

I sottoprodotti di origine animale possono essere utilizzati o immessi sul mercato per l'alimentazione animale solo se sono conformi alle disposizioni degli articoli 27–34 OSOAn⁴⁶.

⁴⁶ RS 916.441.22

Allegato 4.2⁴⁷
(art. 3)

Parte 1

Alimenti per animali di origine non animale che sottostanno a maggiori controlli ufficiali

Scopo d'utilizzo previsto: Codice NC ⁴⁸ alimento per animali	Paese d'origine	Pericolo	Frequenza degli esami della merce e dei controlli d'identità (%)
...			

Parte 2

Documento di accompagnamento per la liberazione di maggiori controlli

¹ Il documento di accompagnamento per la liberazione di maggiori controlli deve essere redatto secondo le indicazioni dell'allegato II parte 2 sezione D del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715⁴⁹.

² In tale regolamento i termini secondo il paragrafo 1 devono essere intesi come segue:

- a. «Unione europea» come «Svizzera»;
- b. DSCE come «documento svizzero di entrata».

⁴⁷ Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5571).

⁴⁸ Se devono essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti con lo stesso codice NC e quest'ultimo non è ulteriormente suddiviso nella nomenclatura delle merci, allo stesso si aggiunge la dicitura «ex» (per esempio «ex10 06 30»): dovrebbe essere valido solo per il riso basmati destinato esclusivamente al consumo umano).

⁴⁹ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione del 30 settembre 2019 che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema, versione della GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37.